

COMUNE DI VINCHIO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 DEL 9/4/2010

OGGETTO: INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI .

L'anno DUEMILADIECI addi NOVE del mese di APRILE, alle ore ventidue e minuti quarantotto, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei consiglieri signori:

	PRESENTI
LAI OLO ANDREA	SI
BUSSI DOMENICO SAVIO	SI
CARI ANNI SABATI NO	SI
CAVALLOTTO FLAVIO	SI
GONELLA MI RELLA	SI
LAI OLO MODESTO	NO
LAI OLO SILVIA	SI
MAZZUCCO FABI O	SI
RATTI FABRI ZIO	NO
RATTI MARIO	SI
RATTI MAURO BATTI STA	SI
REGGIO EMIL IO	SI
REGGIO FELICE BATTI STA	SI

Sono pure presenti gli assessori signori BERTOLINO MARIA CATERINA, GHI GNONE WALTER GI USEPPE, GROSSO VI NCENZI NA GIOVANNA e ROSEO PI ETRO i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto.

Assiste alla seduta il segretario comunale dottor ALFREDO MONTI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor ANDREA LAI OLO, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- dato atto che dopo lunghi lavori preparatori, l'11 dicembre 1997 è stato adottato il Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- dato atto che il protocollo di Kyoto è lo strumento più importante per combattere i cambiamenti climatici in quanto contiene l'impegno di gran parte dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. Globalmente gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8%.
- considerato che per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di azioni, tra cui quelle di rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
- vista la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2002/358/CE del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni;
- vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";
- dato atto che il CIPE con Delibera n. 123/2002 del 19 dicembre 2002 ha approvato il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra per il periodo 2003-2010, di cui all'art. 2 della Legge n. 120/2002, che prevede tra l'altro il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- dato atto che il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 al raggiungimento della rettifica da parte del numero di Stati necessario;
- dato atto che la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile e permettono di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto.
- considerato che l'obiettivo della Direttiva 2001/77/CE consiste nel raggiungimento per il 2010 di una quota indicativa del 22% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità;
- visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che elenca tra le proprie finalità la promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- vista la comunicazione della Commissione Europea del 1 dicembre 2005 "Relazione sui progressi dimostrabili realizzati nell'ambito del protocollo di Kyoto (prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto)" da cui risulta che "Se si considera che il protocollo di Kyoto è entrato in vigore solo recentemente (il 16 febbraio 2005), i progressi realizzati dall'UE nell'adempimento dei propri impegni sono consistenti. L'ottenimento di altri risultati positivi dipenderà da quanto rapidamente e approfonditamente gli Stati membri riusciranno a mettere in atto la normativa comunitaria e le misure nazionali. Dalle proiezioni globali riferite agli Stati membri dell'UE-15 si ricava che l'obiettivo di Kyoto dell'8% potrà essere raggiunto se gli Stati membri applicheranno, come previsto, misure supplementari a livello nazionale e se ricorreranno ai meccanismi flessibili. Ma le attività dell'UE non cesseranno una volta assolti gli impegni assunti a Kyoto. L'UE è a favore di riduzioni più consistenti delle emissioni di gas serra che servano ad arrestare i cambiamenti climatici in atto a livello planetario. L'UE è disposta a farsi carico di una giusta parte degli sforzi necessari per ridurre le interferenze umane con il sistema climatico su scala mondiale e ha già iniziato a prendere provvedimenti concreti in questa direzione, come illustrato in precedenza".
- preso atto dell'accordo raggiunto in seno all'Unione Europea sul "pacchetto clima ed energia 20-20-20", che prevede, da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, entro il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia;
- vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il cui allegato I prevede per l'Italia un obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 pari almeno al 17%;
- vista la Relazione Programmatica sull'Energia, approvata dalla Regione Piemonte con DGR n. 30 - 12221 del 28.09.2009, che costituisce documento regionale a valenza programmatica teso a coniugare, nell'ambito degli indirizzi individuati, il conseguimento di obiettivi energetici con la minimizzazione degli effetti sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana. Tale documento assume sotto il profilo tecnico le caratteristiche di un atto propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642.
- preso atto che alla luce del sopraccitato documento i macro obiettivi di politica energetico-ambientale al 2020 in Piemonte riprendono quanto previsto dall'Unione Europea in quanto la Regione Piemonte auspica entro il 2020 di ottenere i seguenti risultati: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, riduzione della domanda di energia del 20%, quota del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- considerato pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'amministrazione comunale intende promuovere l'utilizzo sul proprio territorio di fonti alternative per la produzione di energia elettrica contribuendo così, tra l'altro, ad aumentare le percentuali di produzione di energia pulita secondo le direttive del protocollo di Kyoto e le citate disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- constatato che la Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte prevede la possibilità di un significativo incremento della produzione di energia elettrica da fonte solare, grazie all'impulso dato dagli incentivi nazionali "in conto energia";

- accertato che il territorio comunale rientra in una zona di adeguato irraggiamento solare, così come si evince dalle tabelle Enea, e pertanto può risultare conveniente la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianti fotovoltaici);
- ritenuto però strategico ed essenziale salvaguardare le porzioni di territorio comunale che presentano un paesaggio culturale e paesaggistico di eccezionale bellezza, che riflette le trasformazioni e le evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche legate principalmente alla coltura della vite e ad una vera e propria "cultura del vino", profondamente radicata nella comunità;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, numero 53-11975 con la quale è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale che ha inserito questo comune nell'Ambito di Paesaggio numero 71 "Monferrato Astigiano" e nelle Unità di Paesaggio numero 71.05 e 71.08.
- considerata la notevole valenza paesaggistica del territorio collinare locale, caratterizzato soprattutto da vigneti di pregio Barbera, che rientra all'interno della proposta di candidatura tra i Siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte", finalizzata a salvaguardare e promuovere i paesaggi collinari piemontesi contraddistinti dalla coltura della vite e dalla produzione del vino;
- rilevato che sul territorio comunale di questo comune sono presenti inoltre alcuni elementi di rilievo quali la Riserva Naturale speciale della Val Sarmassa, all'interno della quale - tra l'altro - sono presenti importanti affioramenti fossiliferi;
- dato atto che questa amministrazione comunale, consapevole che il paesaggio agrario, in quanto risultato dell'opera dell'uomo, è depositario della storia e dell'identità di una comunità, ma non può essere museificato, semmai la sua trasformazione, indotta dai sistemi di produzione, deve essere governata dagli stessi produttori e dalle istituzioni con pianificazioni territoriali ai fini della qualificazione della produzione, della tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile;
- ricordato che il Comune di Vinchio ha adottato e sta implementando un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) conforme alla norme UNI EN ISO 14001:2004 ed ha ottenuto la Registrazione EMAS;
- dato atto che il combinato disposto dell'articolo 2, comma 173, della legge del 24/12/2007, numero 244 e del D.M. 19/2/2007, evidenzia la massima incentivazione per gli impianti fotovoltaici la cui titolarità, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del citato D.M. 19/2/2007, sia di pubbliche amministrazioni, consentendo un beneficio economico per il comune;
- considerata pertanto la volontà di questa amministrazione comunale di procedere, sia attraverso procedure connesse con l'applicazione di istituti rientranti nelle forme di partenariato pubblico privato idonee a soddisfare quanto sopra evidenziato, sia, in assenza di aree di proprietà civica adeguate o destinabili, ricorrendo ad accordi di collaborazione o convenzioni con qualificati operatori economici;
- ritenuto pertanto di interesse strategico dell'amministrazione comunale e pienamente rispondenti agli obiettivi di interesse generale perseguiti, eventualmente evidenziati in specifico avviso pubblico, le iniziative private che, su aree adeguate, propongano la realizzazione di impianti fotovoltaici, la cui titolarità, attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.M. 19 febbraio 2007, venga assicurata in capo al Comune medesimo, al fine di conseguire significativi risparmi energetici, ovvero importanti risorse finanziarie da destinare alla erogazione di servizi alla collettività e, prioritariamente, all'ottimizzazione del

sistema energetico comunale, per garantire ulteriori risparmi o per nuovi interventi in grado di elevare la qualità e l'efficacia dell'impiantistica elettrica esistente;

- valutati gli aspetti di tipo culturale ed educativo che tale atto di indirizzo e le successive modalità attuative potranno avere sulla comunità locale, nonché i possibili vantaggi economici per l'amministrazione comunale derivanti da iniziative nel settore delle fonti rinnovabili, nel rispetto di una corretta tutela paesaggistico-ambientale del territorio e privilegiando la realizzazione di impianti non ubicati al suolo;
- ritenuto altresì necessario prevedere alcune disposizioni relative alla costruzione ed al corretto inserimento paesaggistico-ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare;
- visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di definire le seguenti prescrizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non integrati costituiti da moduli ubicati al suolo (art. 2, comma 1,b1 del D.M. 19/02/2007):

✓ **CON RIFERIMENTO ALL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI SUPERIORI AI 20 KWp DOVRÀ ESSERE EVITATA L'UBICAZIONE NELLE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE COSÌ DEFINITE:**

- ✓ perimetrazione della zona di eccellenza (core zone) n. 2 "Barbera" relativa al progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" così come definita con la D.G.R. n. 87-13582 del 16 marzo 2010;
- ✓ "Riserva Naturale speciale della Val Sarmassa" istituita dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 3 giugno 1993, n. 21 e s.m.i.;
- ✓ aree coltivate con vitigni per la produzione di vini a D.O.C.G.;
- ✓ crinali collinari e relativa fascia di rispetto pari ad un dislivello di metri 10 dalla sommità degli stessi;

✓ **CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DOVRANNO ESSERE ADOTTATE LE SEGUENTI INDICAZIONI:**

✓ **Uso del suolo:**

La pressione sulla componente suolo nel caso degli impianti collocati a terra è elevata, benché reversibile, in quanto per ogni megawatt di potenza installata sono necessari circa 2,5 ettari di terreno.

Nel caso di realizzazione di impianti a terra, alla luce della costante evoluzione tecnologica, dovrà essere privilegiato l'impiego dei pannelli con maggior rendimento al fine di ridurre, a parità di produzione di energia elettrica, la superficie di suolo impiegata. Con riferimento alla tipologia da impiegare si esclude però l'installazione degli inseguitori solari che, benché garantiscano maggiori rendimenti, risultano più impattanti dal punto di vista paesaggistico e causano maggiori problematiche per il ripristino dei luoghi al momento della dismissione dell'impianto dovute alla necessità di realizzare fondazioni in calcestruzzo.

Gli impianti dovranno essere completamente rimovibili affinché sia evitato il consumo permanente di suolo. Le strutture a supporto dei pannelli dovranno essere infisse direttamente nel suolo con sistemi "battipalo o a vite", senza l'impiego di manufatti in calce-

struzzo e dovranno risultare completamente asportabili al momento dello smantellamento dell'impianto.

Terminato l'esercizio dell'impianto l'area dovrà essere completamente ripristinata nelle condizioni precedenti alla realizzazione dello stesso e a tal fine il soggetto proponente dell'impianto in fase autorizzativa dovrà prestare idonee garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi.

Il terreno durante l'esercizio dell'impianto dovrà essere mantenuto inerbito per evitare il depauperamento del suolo, consentendo inoltre di incrementare l'efficienza dell'impianto in quanto il tappeto verde riduce la temperatura dell'aria nell'intorno dei pannelli migliorando le loro prestazioni. Saranno pertanto escluse durante la fase di esercizio dell'impianto pratiche di tipo invasivo quali l'uso di diserbanti, geotessuti, ecc..

Le aree di pertinenza dell'impianto devono determinare la minima occupazione possibile di suolo e salvo documentate esigenze di carattere tecnico dovrà essere evitata la pavimentazione impermeabile delle superfici.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti che non sono integrati non potrà superare i consumi delle utenze presenti sul territorio comunale, così da limitare il consumo di suolo alla produzione di energia elettrica necessaria per coprire i consumi locali.

✓ **Paesaggio:**

L'incidenza visiva degli impianti fotovoltaici legata all'alterazione dei luoghi in termini materiali si correla ad una modificazione dei sistemi di relazione e dei rapporti simbolici tra le diverse componenti del paesaggio. La verifica attenta delle condizioni del contesto è volta ad individuare e motivare la migliore localizzazione valutando in tal senso le opportunità offerte da eventuali aree già soggette a forme di degrado o abbandono. La lettura attenta del contesto dovrà permettere di individuare le scelte progettuali più idonee a garantire la massima riduzione della percettibilità dei nuovi elementi tecnologici. Tra i vari aspetti da tenere in considerazione vi sono, tra l'altro, l'estensione della superficie interessata, la continuità o la discontinuità nella successione dei pannelli, la compromissione temporanea o permanente dei rapporti tra le diverse componenti del paesaggio. Le opportune valutazioni relative all'inserimento paesaggistico devono essere estese alle eventuali opere di servizio quali, per esempio, recinzioni e sistemi di illuminazione, cabine e linee elettriche o altre strutture tecniche, viabilità esterna e di accesso. Si evidenzia inoltre che le valutazioni del contesto vanno riferite non solo alla tutela dei valori in essere ma anche alla non compromissione della loro possibile attuazione ed i progetti devono essere verificati nella loro ammissibilità paesaggistica a breve medio e lungo periodo e dovranno essere accompagnati dal progetto di ripristino dello stato originario dell'area ad avvenuta dismissione degli impianti, la cui realizzazione dovrà essere assicurata con apposita garanzia a carico del proponente.

Per garantire la mitigazione dell'impianto dovranno essere create quinte verdi che dovranno raggiungere un idoneo sviluppo vegetativo, utilizzando specie arboree ed arbustive preferibilmente di origine autoctona. Gli impianti stessi al fine di limitare la loro interferenza visiva dovranno avere altezza fuori terra massima non superiore a 3,00 metri.

Le strutture a supporto dei pannelli e le opere accessorie, compresi gli elettrodotti per il collegamento alla rete elettrica, dovranno inserirsi al meglio nel contesto paesaggistico, pertanto dovranno essere impiegati materiali con caratteristiche tipologiche e colori che consentano di ridurre il loro impatto visivo e siano coerenti con il contesto circostante.

Al fine di limitare l'estensione ed il correlato impatto visivo dei campi fotovoltaici si dovranno privilegiare soluzioni che prevedano la realizzazione di impianti con potenza di picco non superiore ai 200 kW (pari ad una superficie lorda di terreno impiegato di circa

5.000 mq.), che comportano una trasformazione che potrà essere più facilmente assorbita dal contesto paesaggistico.

✓ **Atmosfera:**

I possibili impatti sulla componente atmosfera sono legati essenzialmente alla fase di cantiere. Si raccomanda di effettuare un'analisi dei possibili fattori di disturbo (operazioni di scavo, gas di scarico dei mezzi di cantiere, emissioni polverulenti) così da prevedere le necessarie misure di mitigazione.

Con riferimento all'esercizio degli impianti fotovoltaici la stima degli impatti sulla componente atmosfera risulta certamente positiva in quanto si tratta di produzione di energia elettrica senza l'utilizzo diretto di combustibili fossili. Vengono evitate infatti le emissioni di anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio ed in particolare dell'anidride carbonica, gas climalterante. Nella stima della riduzione delle emissioni si ricorda che deve essere tenuto in debita considerazione il calo di efficienza dei pannelli durante il periodo di esercizio con la conseguente diminuzione del quantitativo delle minori emissioni evitate dovuta alla minore produzione di energia.

✓ **Impatto acustico:**

Gli impatti più significativi sono attribuibili alla fase di cantiere mentre in fase di esercizio le fonti di emissione possono essere ricercate negli inverter. Pertanto a seguito delle valutazioni in fase progettuale devono essere previste, se necessario, idonee misure per attutirne la rumorosità nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico, tenendo conto della Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

✓ **Campi elettromagnetici:**

La realizzazione e/o la modifica degli elettrodotti necessari per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, per quanto riguarda il campo elettrico e magnetico, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità a tutela della popolazione definiti dalla vigente normativa. Inoltre dovranno essere garantite le fasce di rispetto degli elettrodotti secondo quanto disposto dal Decreto del 29 maggio 2008.

✓ **Risorse idriche:**

La costruzione di impianti fotovoltaici a terra, con riferimento alla risorsa idrica sotterranea, può causare una modificazione della dinamica di infiltrazione locale in corrispondenza della superficie occupata, la cui significatività dipende dalle caratteristiche del suolo e dall'estensione dell'impianto. In fase progettuale dovrà essere effettuata un'opportuna valutazione di tale aspetto. Per quanto riguarda il deflusso superficiale delle acque meteoriche in fase di progettazione dell'impianto dovrà essere prevista la loro corretta regimazione. L'inerbimento sarà un valido elemento di contrasto al fenomeno di ruscellamento al suolo.

✓ **Ecosistemi:**

Per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare non si registrano particolari impatti sulla componente naturalistica ad eccezione dell'eventuale sottrazione di habitat. Eventuali criticità che fossero riscontrate in merito a tale aspetto dovranno trovare un'adeguata compensazione.

Gli impianti saranno protetti da apposita recinzione e la parte di territorio delimitata risulterà pertanto inaccessibile, quindi dovranno essere previsti i necessari accorgimenti affinché la costruzione dell'impianto non crei ostacoli alla fauna locale a causa dell'interruzione di corridoi ecologici.

2) di dare atto che nella localizzazione e nella costruzione degli impianti fotovoltaici "a terra" dovrà altresì tenersi conto delle specifiche disposizioni di settore (in via esplicativa e non esaustiva: normativa urbanistica, beni culturali, beni paesaggistici, assetto idrogeologico del territorio con particolare riferimento alle aree in dissesto ed alle aree esondabili);

- 3) di riservarsi di definire con successivo provvedimento le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici diversi da quelli definiti al punto 1 della presente deliberazione;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'estensore della Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale affinché siano inserite nella stessa apposite disposizioni relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 5) di dare mandato alla giunta comunale di adottare tutti gli atti di gestione conseguenti al presente indirizzo procedendo nell'individuazione di percorsi procedurali finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, attraverso appositi avvisi pubblici finalizzati a sollecitare iniziative private atte a raggiungere gli obiettivi evidenziati relativi alla produzione di energia da fonte solare, privilegiando gli impianti non ubicati al suolo, nel rispetto della tutela e della salvaguardia delle aree di elevato valore agricolo e di pregio paesaggistico.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *